

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/1957** (ECLI:IT:COST:1957:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Camera di Consiglio del **07/06/1957**; Decisione del **07/06/1957**

Deposito del **22/06/1957**; Pubblicazione in G. U. **28/06/1957**

Norme impugnate:

Massime: **448**

Atti decisi:

N. 99

ORDINANZA 7 GIUGNO 1957

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Legnago emessa nel procedimento penale a carico di Zago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957, ed iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura di Legnago a carico di Zago Giuseppe, imputato di contravvenzione all'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. per aver promosso e diretto due processioni religiose senza averne dato preavviso all'autorità di p. s., il P. M., all'udienza del 21 dicembre 1956, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del menzionato T.U. in quanto non compatibile con l'art. 19 della Costituzione;

che il Pretore di Legnago ritenuta la accettazione non manifestamente infondata, trasmetteva gli atti a questa Corte;

che non vi è stata costituzione di parti;

che con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. limitatamente alla parte che riguarda l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, tale obbligo essendo invece rimasto fermo, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di Legnago.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.